



**LE GIORNATE
DELLA POLIZIA
LOCALE**

**CONVEGNO NAZIONALE ED EXPO
DELLE TECNOLOGIE E DEI PRODOTTI**

RICCIONE 2007
19-22 SETTEMBRE PALAZZO DEL TURISMO

**IL TRASPORTO SU STRADA DI MERCI PERICOLOSE
E DI RIFIUTI: LE NOVITA' IN VIGORE DAL 30.6.2007,
PER EFFETTO DELLA RECENTE DIRETTIVA EUROPEA**

Marco Cantori,
Comandante Corpo P.M. Iglesias

SPECIALE POLIZIA AMBIENTALE
Giovedì 20 Settembre, mattina

Nel nostro paese, il trasporto di merci ha sempre avuto nella strada la sua infrastruttura portante, nonostante una buona rete ferroviaria e da ultimo, la creazione (ancora da completare) delle autostrade del mare. Negli ultimi anni è aumentato in modo elevato lo studio della logistica, la quale è diventata uno dei fattori di successo delle aziende. La corretta gestione delle modalità e dei tempi delle forniture può assicurare ad ogni impresa un vantaggio determinante in fatto di competitività. Tutto ciò non può e non deve prescindere però dal rispetto delle norme di sicurezza, in special modo per il trasporto delle merci pericolose.

Chiunque effettui operazioni di carico, trasporto, oppure faccia trasportare e scaricare materie pericolose appartenenti ad una delle tredici classi ADR (Agreement Dangerous Road) è tenuto ad applicare almeno alcune prescrizioni in esso contenute. Esistono alcune esenzioni relativamente a tale normativa, una delle quali riguarda le imprese che compiono operazioni di scarico di merci pericolose alla loro destinazione finale. Per quanto riguarda gli imballaggi e la loro tipologia è invece sempre obbligatorio seguire le norme dell'Accordo.

Le normative A.D.R. disciplinano la sicurezza per il trasporto su strada delle merci pericolose e fra queste oggi è necessario inserire anche i rifiuti.

Premettendo che non è di semplice soluzione la riconducibilità alle norme ADR e l'applicazione delle stesse ai rifiuti pericolosi così come disposto dal T.U. 152/06 sull'ambiente, si vorrebbe provare a realizzare un metodo di controllo di tali "merci" durante il trasporto su strada. Il T.U. sull'Ambiente, prevede che la raccolta ed il trasporto dei rifiuti pericolosi deve essere effettuata secondo precise norme con imballaggi ed etichettature in conformità alle norme vigenti in materia.¹

Se dunque le modalità di trasporto dei rifiuti pericolosi, sono le stesse delle merci pericolose occorre fare riferimento alla decisione CE n. 2000/532/CE del 3/5/2000 per il loro riconoscimento o perlomeno per la loro nuova individuazione.

L'aggiornamento dell'accordo internazionale ADR avviene con cadenza biennale, recentemente, a novembre del 2006, è stata pubblicata la Direttiva 2006/89/CE che adatta la precedente direttiva comunitaria CE 94/55 relativamente al trasporto di merci pericolose su strada. Dal 01 gennaio 2007 si avrà la nuova versione dell'A.D.R. che entrerà in vigore però il primo luglio per effetto del periodo transitorio di sei mesi.

LA CLASSIFICAZIONE DELL'A.D.R.

Dopo l' 11 settembre 2001, le materie e le sostanze pericolose hanno interessato sempre di più gli enti statali e internazionali preposti per la sicurezza. Oltre alle materie gassose, liquide o solide, le "miscele" sono entrate a far parte degli elenchi delle materie pericolose o meglio dei rifiuti pericolosi.

La pericolosità di queste miscele è tale che ad esempio con il cloruro d'ammonio, un semplice fertilizzante per l'agricoltura può essere costruita una bomba ad alto potenziale. Ciò dunque ha fatto sì che la classe 9 dell'A.D.R. si sia ampiamente accresciuta².

¹ D. Lgs. n° 152/2006 ART. 183 omissis 2) i rifiuti pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo le seguenti modalità alternative, a scelta del produttore;

2.1) con cadenza almeno bimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito;

oppure

2.2) quando il quantitativo di rifiuti pericolosi in deposito raggiunga i 10 metri cubi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi i 10 metri cubi l'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;

oppure

2.3) limitatamente al deposito temporaneo effettuato in stabilimenti localizzati nelle isole minori, entro il termine di durata massima di un anno, indipendentemente dalle quantità;

² 1) Sul Supplemento Ordinario n. 130 alla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno 2007 è stato pubblicato il **Decreto 9 marzo 2007** del Ministero della Salute che aggiorna l'appendice dell'allegato al Decreto del 12 agosto 1988 (concernente le sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione) per adeguarla alla Direttiva 2005/90/CE

Le materie pericolose sono le più disparate, trovandosi nell'ambiente sotto forma liquida, gassosa, o solida, fra esse anche sotto forma di miscela si trovano i rifiuti pericolosi. La loro pericolosità è nota sia a danno dell'uomo sia a danno dell'ambiente, ma esiste anche un'altra pericolosità, quella che riguarda i recipienti nei quali questi rifiuti vengono trasportati.

Per la differenziazione delle merci pericolose e dei rifiuti si ricorre dunque alla classificazione disposta dall'ADR il quale divide in classi le materie a seconda delle loro proprietà:

Tabella indicativa*

Classe 1	Materie e oggetti esplosivi
Classe 2	Gas
Classe 3	Liquidi infiammabili
Classe 4 4.1 4.2 4.3	Solidi Solidi infiammabili, esplosivi solidi Materie soggette ad accensione spontanea Materie che sviluppano gas infiammabili a contatto con l'acqua
Classe 5	Materie Comburenti
Classe 6	Materie tossiche
Classe 7	Materiali radioattivi
Classe 8	Materie corrosive
Classe 9	Materie e oggetti pericolosi diversi

- la tabella è soltanto indicativa e non esaustiva, per l'elenco completo si può far riferimento al D. Lgs 152/06 allegato "D" Direttiva 75/442/CEE art. 1 lettera "A"; Decisione Commissione 2000/532/CE (direttiva Ministero Ambiente 09/04/2002)

Le materie pericolose hanno un metodo di individuazione: vengono individuate con un numero a quattro cifre c.d. NUMERO ONU e con un determinato gruppo di imballaggio, a seconda della loro pericolosità: I gruppo (materie molto pericolose); II gruppo (materie mediamente pericolose); III gruppo (materie poco pericolose).

Il trasporto di merci pericolose può avvenire secondo diverse modalità a seconda del materiale : in cisterna; alla rinfusa; imballate.

Con l'ADR 2007 sono state introdotte diverse numerose altre materie, le quali appartengono a diverse classi, alcune di queste sono le pitture infiammabili e corrosive, le materie infettanti per l'uomo, l'acido formico, gli organismi geneticamente modificati (OGM) diversi acidi e idrogenici, altre importanti modifiche sono state introdotte per la classificazione delle merci pericolose e ai loro criteri di classificazione³.

L'edizione 2007 dell'Accordo ha altresì apportato alcune modifiche in tema di gallerie stradali, introducendo la classificazione delle stesse, che porterà limitazioni al transito delle merci pericolose. La norma entrerà in vigore nel 2010, ma sta già creando polemiche, comunque, il primo gennaio 2007, entra in vigore la nuova edizione dell'accordo ADR che introduce, nel capitolo 1.9.5, la regolamentazione del trasporto di merci pericolose attraverso le gallerie stradali, ma lo specifico regolamento, per disposizione del capitolo 1.6.1.12, entrerà in vigore solamente dal 1° gennaio 2010. Sicuramente, per la situazione geografica del nostro paese la disposizione creerà non pochi

2) Sul Supplemento Ordinario n. 131 alla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno 2007 è stato pubblicato il **Decreto 22 marzo 2007** del Ministero della Salute contenente alcuni emendamenti al decreto del 28 febbraio 2006 di adeguamento alla Direttiva 2004/73/CE (contenente il XXIX adeguamento della Direttiva 67/548/CEE)

³ per una elencazione completa delle modifiche all'ADR si può consultare la tabella "A" Materie pericolose, dalla quale è possibile ricavare tutte le disposizioni previste dalla normativa partendo dal numero ONU e dal nome della materia.

problemi con i numerosi tunnel posti lungo l'intera rete stradale ed autostradale. Al fine della completa applicazione della parte di Accordo relativo alle gallerie, sarà importante l'indicazione di itinerari alternativi rispetto a quei veicoli che trasportino merci o materie pericolose interdette al transito in quella particolare galleria.

Punto focale della nuova norma è la classificazione delle gallerie in cinque categorie, sulla base di base criteri che non riguardano solamente la pericolosità delle sostanze: A) nessuna restrizione; B) restrizione al trasporto di merci pericolose che possono provocare un'esplosione molto importante; C) restrizione al trasporto di merci pericolose che possono provocare un'esplosione importante, una perdita di importante di materie tossiche; D) restrizione al trasporto di merci pericolose che possono provocare un'esplosione molto importante, importante, una perdita importante di materie tossiche, un incendio importante.

Una stessa galleria potrà appartenere a diverse categorie, secondo quanto deciderà l'Autorità competente alla classificazione. Ad ogni sostanza pericolosa, contrassegnata da un numero UN, verrà attribuito un codice alfanumerico, che indicherà quali sono i tipi di tunnel stradali attraverso i quali la stessa potrà transitare. Dell'intera materia si occuperà, in Italia, il ministero dei Trasporti.

Le Esenzioni Parziali e Totali

L'ADR prevede due casi di esenzione in cui è possibile trasportare le merci, sempreché le stesse siano imballate in idonei contenitori, quella parziale e quella totale.

Per esenzione totale si intende il regime nel quale si ha la possibilità di un completo esonero dall'ADR indipendentemente dalla quantità totale caricata, quando le materie pericolose sono trasportate in imballaggi considerati piccoli, e la capacità degli stessi viene specificata per ogni singola materia. La particolarità degli imballaggi deve essere tale che gli stessi siano di tipo combinato, costituiti cioè da un imballaggio interno e da un collo esterno. Altro tipo di imballaggio idoneo a dare l'esenzione totale dall'ADR è quello realizzato con pellicola termoretraibile o estensibile. In questo regime (Esenzione Totale) indipendentemente dalla quantità di merce pericolosa trasportata, non c'è l'obbligo di ottemperare ad alcuna prescrizione, non è necessario il C.F.P. per l'autista del veicolo, delle tabelle da esporre sul veicolo e dell'equipaggiamento minimo necessario, nonché delle istruzioni scritte⁴.

L'unico accorgimento consiste nell'identificare i colli con il simbolo "UN" seguito dal numero ONU della materia pericolosa, ovvero, nel caso che all'interno del collo vi siano diverse materie con diverso numero ONU, si deve aggiungere la sigla "LQ". (Limited Quantity)⁵

Mentre l'esenzione totale considera la quantità singola contenuta nei colli trasportati, l'esenzione parziale considera invece la quantità totale della merce pericolosa trasportata. Da qui la relazione: maggiore è la pericolosità del prodotto, minore dovrà essere la quantità trasportata o meglio trasportabile in esenzione parziale. Normalmente il limite massimo di peso pari a 1000 Kg o 1000 l equivale al rispetto della normativa ADR.

Quando si è al di sotto del quantitativo descritto, è possibile sfruttare la normativa sull'esenzione parziale con l'obbligo di adempiere ad alcune prescrizioni dell'ADR. In questi casi non sono più necessari:

⁴ L'equipaggiamento minimo del veicolo consiste in: un ceppo di dimensioni adeguate alla massa del veicolo; due segnali di pericolo autoportanti (triangoli, con i cono o luci lampeggianti) il giubbotto rifrangente per ogni componente l'equipaggio; una lampada tascabile per ogni membro dell'equipaggio del veicolo;

⁵ Nuovo caso di esenzione totale

Per quanto riguarda le esenzioni totali dalla normativa ADR (1.1.3), è stato previsto un nuovo caso, quello del trasporto di recipienti di stoccaggio, statici, vuoti, non ripuliti, che hanno il seguente contenuto: gas della classe 2 (gruppi A,O,F); materie della classe 3 o 9, packing group II o III; pesticidi della classe 6.1, packing group II o III. Ciò vale a condizione che siano prese appropriate misure per prevenire la perdita di contenuto. (da www.trasportoeuropa.it)

il Certificato Formazione professionale dell'autista;
le tabelle da esporre sul veicolo;
l'equipaggiamento minimo del veicolo;(è comunque sempre obbligatorio almeno un estintore di capacità minima di 2 Kg)
nel documento di trasporto deve essere riportata la dicitura: “quantità non superiori ai limiti di esenzione prescritti al 1.1.3.6.” oltre chiaramente a contenere l'indicazione del quantitativo della merce pericolosa trasportata e di tutte le indicazioni previste dall'ADR.

Le materie pericolose devono essere trasportate in colli e confezionate in imballaggi omologati secondo determinate caratteristiche dipendenti dalla natura del prodotto da contenere. Per l'omologazione dell'imballaggio deve sempre farsi riferimento alla marcatura, una serie di numeri e cifre preceduta dalla sigla UN oppure ADR o ancora ADR/RID che deve essere stampigliata sull'imballaggio stesso.

Per quanto attiene alle cisterne utilizzate per il trasporto delle materie gassose, liquide o solide, devono essere previste, secondo le nuove norme ADR 2007 di determinati codici cisterna e di un “fascicolo cisterna” simile al libretto cisterna attualmente obbligatorio in campo nazionale.

Per quanto riguarda le etichette di pericolo, nel nuovo ADR 2007 sono presenti alcune novità. La sostituzione dell'etichetta di pericolo relativa alla classe 5.2 (perossidi organici) che è rappresentata da un pittogramma a forma di rombo con fiamma nera o bianca su fondo rosso, nella metà superiore e giallo nella metà inferiore.



Le altre disposizioni vigenti in materia restano invariate, le etichette devono sempre riportare il numero e la classe di riferimento della materia trasportata.

Nel caso di trasporto di colli, le etichette ADR devono essere applicate ai colli stessi, e non devono essere presenti all'esterno del veicolo. Le dimensioni delle etichette di pericolo, di forma romboidale, e di dimensioni di 10 cm di lato, devono essere attaccate una su ogni collo.

In caso di sovrainballaggio, il raggruppamento di più colli della stessa classe e materia, se non sono ben visibili le etichette dei singoli colli, dovrà essere inserita un'etichetta sul sovrainballaggio nella quale sarà riportato il simbolo UN seguito dal numero ONU della materia contenuta. Altra novità dell'ADR 2007 in questo campo, è quella relativa alla indicazione di “SOVRAIMBALLAGGIO” di facile lettura e nella lingua originale del paese di origine.

Per quanto attiene i pannelli di pericolo, restano invariate le disposizioni in materia, la dimensioni 30X40 cm con sfondo arancione si dividono in generici e con numeri di identificazione, per il trasporto di colli necessitano quelli generici, quelli con il numero di identificazione si usano esclusivamente per il trasporto in cisterna e per i trasporti alla rinfusa.

Per quanto riguarda la costruzione dei veicoli il limitatore di velocità diventa obbligatorio per tutti i veicoli a motore immatricolati dopo il 31/12/2007 con massa complessiva superiore a 3,5 t. e inferiore a 12 t.

La formazione obbligatoria dei conducenti e dei consulenti per la sicurezza non ha subito alcuna modifica a livello di normativa ADR, l'unica novità riguarda il certificato di formazione professionale, il cui obbligo entra in vigore dal 1° gennaio 2007 anche per tutti i conducenti di veicoli aventi massa complessiva inferiore a 3,5 t.

Gli addetti al carico ed allo scarico dei veicoli, ed al riempimento delle cisterne devono essere regolarmente formati per le operazioni da essi compiute, in particolare in materia di identificazione ed etichettature delle merci pericolose.

ALLEGATI

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI

Direzione Generale per la Motorizzazione

Via G. Caraci, 36 - 00157 ROMA

Prot. 77898/8.3

Roma, 10 agosto 2007

Direttori dei SIIT - Trasporti
Loro sedi

Uffici Motorizzazione Civile
Loro sedi

Omissis

Oggetto: Obbligo del possesso e rilascio della carta di qualificazione del conducente.

Con circolare prot. 29092/23.18.03 del 27 marzo 2007 la scrivente Direzione Generale ha fornito indicazioni in ordine all'applicazione delle norme in materia di formazione dei conducenti professionali.

A seguito di ulteriori approfondimenti con i rappresentanti dei SIIT e con gli operatori del settore, si rende necessario fornire nuovi chiarimenti in materia di obbligo del possesso della CQC, nonché di rilascio della stessa. Le disposizioni contenute nella presente circolare abrogano le disposizioni in contrasto previste dalla circolare prot. 29092/23.18.03 del 27 marzo 2007.

1. Conducenti esentati dall'obbligo di possedere la carta di qualificazione del conducente.

Ai sensi dell'art. 16 del D. L.vo 286/2005, la CQC non è richiesta ai conducenti:

- a) di veicoli la cui velocità massima autorizzata non supera i 45 km/h;
- b) di veicoli ad uso delle forze armate, della protezione civile, dei pompieri e delle forze responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico, o messi a loro disposizione;
- c) di veicoli sottoposti a prove su strada a fini di perfezionamento tecnico, riparazione o manutenzione, e dei veicoli nuovi o trasformati non ancora immessi in circolazione;
- d) di veicoli utilizzati in servizio di emergenza o destinati a missioni di salvataggio;
- e) di veicoli utilizzati per le lezioni di guida ai fini del conseguimento della patente di guida o dei certificati di abilitazione professionale;
- f) di veicoli utilizzati per il trasporto di passeggeri o di merci a fini privati e non commerciali;
- g) di veicoli che trasportano materiale o attrezzature, utilizzati dal conducente nell'esercizio della propria attività, a condizione che la guida del veicolo non costituisca l'attività principale del conducente.

Per quanto riguarda le esenzioni previste ai punti f) e g) riferentesi ai conducenti di veicoli adibiti ad uso proprio, va chiarito che detta esenzione non si applica nel caso in cui il conducente del veicolo risulti assunto alle dipendenze di un'impresa con la qualifica di autista. In tal caso, infatti, non vi è dubbio che la guida del veicolo viene effettuata a carattere professionale.

Va, inoltre, chiarito che non sono esentati dall'obbligo del possesso della CQC i conducenti di scuolabus per i quali era richiesto il CAP KD, a prescindere dal fatto che l'attività sia esercitata in conto proprio o per conto di terzi.

2. Rilascio della carta di qualificazione del conducente per documentazione

L'art. 17 del D. L.vo 286/2005 individua i conducenti che possono ottenere la CQC per documentazione, in esenzione, dunque, dall'obbligo di frequentare corsi di formazione iniziale e di sostenere l'esame.

Con circolare prot. MOT3/761/M350 del 3 febbraio 2006 la scrivente Amministrazione aveva già chiarito che sono "fatti salvi i diritti acquisiti dai conducenti che si trovano, alla data di entrata in vigore dei decreti di attuazione nelle condizioni previste dall'art. 17 del D. L.vo. 286/2005".

L'art. 2 del D.D. 7 febbraio 2007 concernente il rilascio della CQC ha stabilito che possono ottenere il rilascio della carta per "documentazione" i conducenti:

- a) residenti in Italia, titolari del certificato di abilitazione professionale di tipo KD rilasciato precedentemente alla data di entrata in vigore del decreto stesso;
- b) residenti in Italia, titolari della patente di guida della categoria C ovvero C+E rilasciata precedentemente alla data di entrata in vigore del decreto stesso;
- c) residenti in altri Stati appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo ma dipendenti da un'impresa di autotrasporto di persone o di cose avente sede in Italia, titolari, alla data di entrata in vigore del decreto stesso, della patente di guida delle categorie C, C+E, D e D+E e relative sottocategorie;
- d) residenti in Stati non appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo dipendenti da un'impresa di autotrasporto di persone o di cose stabilita in Italia, titolari di patente di guida, anche se rilasciata all'estero, equivalente alle categorie C, C+E, D e D+E e relative sottocategorie, alla data di entrata in vigore del decreto stesso.

Si sottolinea che sarà possibile rilasciare per documentazione la CQC esclusivamente a conducenti titolari di patente di guida della categoria C o del CAP KD rilasciati entro il 4 aprile 2007.

Possono, invece, richiedere il rilascio della CQC i titolari di patente della categoria C o di CAP KD rilasciati successivamente al 4 aprile, per duplicato di patente o di CAP rilasciate precedentemente a tale data.

Il citato art. 2 stabilisce il seguente calendario sulla base del quale i conducenti possono presentare domande per ottenere il rilascio della CQC in esenzione dall'obbligo di frequentare il corso e sostenere i relativi esami:

- a) conducenti i cui cognomi iniziano con le lettere A, B, C, D, E, F dal 5 aprile 2007;
- b) conducenti i cui cognomi iniziano con le lettere G, H, I, J, K, L, M dal 5 luglio 2007;
- c) conducenti i cui cognomi iniziano con le lettere N, O, P, Q, R dal 5 ottobre 2007;
- d) conducenti i cui cognomi iniziano con le lettere S, T, U, V, W, X, Y, Z, dal 5 gennaio 2008.

La "calendarizzazione" è stata prevista per programmare l'afflusso degli utenti presso gli Uffici Motorizzazione civile.

La richiesta di rilascio della CQC "per documentazione" deve essere redatta sul modello TT746C cui sono allegati:

- un'attestazione di versamento, su conto corrente n. 9001, della tariffa di cui al punto 2 della tabella 3 della legge 1 dicembre 1986, n. 870;
- un'attestazione di versamento, su conto corrente n. 4028, della tariffa di cui ai punti 3 e 4 del decreto del Ministro delle finanze del 20 agosto 1992 (assolvimento dell'imposta di bollo relativa alla domanda ed alla CQC);
- una fotografia recente del volto del conducente a capo scoperto e su sfondo bianco;
- fotocopia della patente di guida.

Si ricorda che ai sensi delle norme vigenti, l'istanza di rilascio può essere presentata all'Ufficio Motorizzazione civile dall'interessato, da una persona munita di delega, da un'autoscuola o da uno studio di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.

I conducenti residenti in Stati non appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, che svolgono la loro attività alle dipendenze di un'impresa di autotrasporto, devono produrre altresì l'attestazione del rapporto di lavoro intercorrente con una impresa di autotrasporto avente sede in Italia, redatta secondo il modello allegato alla presente circolare. Su tale dichiarazione gli Uffici effettueranno accertamenti a campione per verificarne la veridicità.

Si sottolinea il fatto che un utente non può in alcun modo anticipare la richiesta di rilascio della CQC rispetto alle date fissate dal decreto, ma può, in ogni caso posticiparla, fermo restando che, trascorsi tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto dirigenziale 7 febbraio 2007 e, cioè, dal 5 aprile 2010, non sarà in alcun modo possibile ottenere la CQC per documentazione (art. 2 comma 3, del D.M. citato).

Al momento del rilascio della CQC per trasporto di persone deve essere ritirato il CAP di tipo KD.

Al momento del rilascio della CQC per trasporto di merci, deve essere ritirato, se posseduto dal conducente di età inferiore a ventuno anni, il CAP di tipo KC.

Il conducente titolare di patente comprendente le categorie C e D e del certificato di abilitazione professionale di tipo KD che ha richiesto la CQC "per documentazione" solo per il trasporto di cose, potrà, successivamente, richiedere anche il rilascio della carta di qualificazione per il trasporto di persone (o viceversa) ancora in esenzione dall'obbligo di frequentare il corso e sostenere l'esame, a condizione che la seconda richiesta venga presentata all'Ufficio entro il 5 aprile 2010. Il tal caso, il rilascio della nuova CQC, contenente entrambe le abilitazioni, è subordinata al ritiro della precedente CQC.

Nel caso in cui, a corredo di una richiesta di rilascio di CQC venga esibita una patente di guida le cui categorie non corrispondono alle categorie previste dalla Direttiva 91/439/CEE, l'Ufficio dovrà richiedere al Consolato o all'Ambasciata dello Stato che ha emanato la patente una traduzione della stessa per verificare la corrispondenza con una delle categorie C, CE, D e DE o relative sottocategorie. Nel caso dalla traduzione non sia possibile accertare con precisione l'esatta corrispondenza della categoria, dovrà essere posto specifico quesito alla Divisione 6 di questa Direzione Generale.

Ai fini del computo del quinquennio di validità delle CQC rilasciate in esenzione dall'obbligo di frequentare il corso di qualificazione iniziale e di sostenere il relativo esame, la scadenza di validità va calcolata a partire dal 10 settembre 2008 per le CQC che abilitano al trasporto di persone, ovvero dal 10 settembre 2009 se abilitano al trasporto di cose (ad esempio, una CQC per il trasporto di persone rilasciata "per documentazione" il 1 ottobre 2007 scadrà di validità il 9 settembre 2013, mentre una CQC per il trasporto di cose rilasciata "per documentazione" il 1 ottobre 2007 scadrà il 9 settembre 2014).

Poiché il certificato di abilitazione professionale di tipo KD è valido anche, ai sensi dell'art. 310, comma 2, del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, anche per la guida dei veicoli cui abilita il CAP di tipo KB, il conducente titolare del CAP di tipo KD potrà, al momento di presentare l'istanza per il rilascio della CQC per "documentazione", presentare anche istanza per il rilascio del certificato KB. All'uopo, il conducente, oltre alla documentazione sopra elencata prevista per il rilascio della CQC, dovrà presentare, sul modello TT746C, contestuale domanda di rilascio della CQC e del CAP KB cui sono allegare:

- un'attestazione di versamento, su conto corrente n. 4028, delle tariffe di cui ai punti 3 e 4 del decreto del Ministro delle finanze del 20 agosto 1992 relative a:

a) assolvimento dell'imposta di bollo relativa alla domanda;

b) assolvimento di due imposte di bollo relative alla CQC e al CAP KB;

- una fotografia recente del volto del conducente a capo scoperto e su sfondo bianco.

- un'attestazione di versamento, su conto corrente n. 9001, di due tariffe di cui al punto 2 della tabella 3 della legge 1 dicembre 1986, n. 870, relative a:

a) rilascio CQC;

b) rilascio CAP di tipo KB.

- fotocopia della patente di guida.

È comunque consentito, al titolare di CAP di tipo KD che svolge attività di taxi o di noleggio di autovettura con conducente, di continuare la propria attività utilizzando il suddetto certificato, senza obbligo di richiedere la CQC ed il CAP di tipo KB, a condizione che non richieda la CQC (in tal caso infatti, il rilascio della CQC è subordinato al ritiro del CAP di tipo KD). In ogni caso, alla scadenza della validità del CAP di tipo KD i conducenti che svolgono attività di taxi o di noleggio di autovettura con conducente, devono sostituire il CAP di tipo KD con il CAP di tipo KB. La data di scadenza di validità del CAP KB rilasciato in sostituzione del CAP di tipo KD sarà la stessa della patente della categoria D posseduta dal richiedente.

3. Duplicato della carta di qualificazione del conducente

Il duplicato della CQC può essere rilasciato, oltre che per rinnovo di validità allo scadere del quinquennio, con le modalità indicate al paragrafo 5, anche:

a) per deterioramento;

b) per smarrimento, furto o distruzione.

Si fa presente che è possibile duplicare CQC rilasciate da altri Stati comunitari ovvero da Stati facenti parte dello Spazio economico europeo. A tal proposito, poiché la direttiva 2003/59/CE prevede che la formazione iniziale o periodica possa essere attestata anche con il codice comunitario "95" apposto sulla patente di guida, in corrispondenza della categoria posseduta dal conducente, sarà possibile rilasciare la CQC ai conducenti comunitari che richiedono il duplicato della patente di guida sulla quale è inserito il suddetto codice.

I conducenti titolari della CQC che richiedono, a qualsiasi titolo, il duplicato della patente di guida, ovvero ne estendano la validità anche ad altre categorie (ad esempio da C a CE) hanno l'obbligo, al momento del rilascio della nuova patente di guida, di richiedere anche il duplicato della CQC (presentando la stessa documentazione prevista per il rilascio di un duplicato per deterioramento). Tale esigenza nasce dal fatto che sulla CQC deve essere indicato il numero della patente di guida.

Nelle ipotesi di duplicato o di estensione della patente di guida, dunque, la nuova patente sarà rilasciata al titolare solo al momento in cui sarà predisposta anche la nuova CQC. A tal uopo, al fine di non penalizzare i conducenti professionali che, per svolgere la loro attività lavorativa, hanno necessità di avere la CQC, gli Uffici Motorizzazione civile daranno priorità alla predisposizione delle CQC in parola.

La richiesta di duplicato per deterioramento dovrà essere presentata ad un Ufficio Motorizzazione civile su modello TT746C, allegando:

- un'attestazione di versamento, su conto corrente n. 9001, della tariffa di cui al punto 2 della tabella 3 della legge 1 dicembre 1986, n. 870;

- un'attestazione di versamento, su conto corrente n. 4028, della tariffa di cui ai punti 3 e 4 del decreto del Ministro delle finanze del 20 agosto 1992 (assolvimento dell'imposta di bollo relativa alla domanda ed alla CQC);

- una fotografia recente del volto del conducente a capo scoperto e su sfondo bianco.

La richiesta di duplicato per smarrimento, furto o distruzione dovrà essere presentata ad un Ufficio Motorizzazione civile su modello TT746C, allegando:

- un'attestazione di versamento, su conto corrente n. 9001, della tariffa di cui al punto 2 della tabella 3 della legge 1 dicembre 1986, n. 870;

- la denuncia di perdita del possesso resa ad un organo di polizia.

L'Ufficio cui sia richiesto, da conducente che ha acquisito la residenza in Italia ovvero che lavora alle dipendenze di un'impresa di autotrasporto avente sede in Italia, il duplicato di una CQC rilasciata da altro Stato comunitario o appartenente al SEE, dovrà verificare, ai sensi dell'art 6, comma 2, del D.D. 7 febbraio 2007 sul rilascio della CQC, previo accertamento presso le competenti autorità dello Stato di rilascio, che la CQC da duplicare sia in corso di validità e su di essa non gravino disposizioni sanzionatorie.

Nel caso in cui un conducente debba procedere al duplicato della CQC, mentre è in corso la procedura di duplicato della patente di guida, il rilascio della CQC sarà subordinato al previo rilascio della patente.

La richiesta di duplicato della CQC, in caso di richiesta di duplicato della patente di guida dovrà essere presentata ad un Ufficio Motorizzazione civile su modello TT746C, allegando:

- un'attestazione di versamento, su conto corrente n. 9001, della tariffa di cui al punto 2 della tabella 3 della legge 1 dicembre 1986, n. 870;
- un'attestazione di versamento, su conto corrente n. 4028, della tariffa di cui ai punti 3 e 4 del decreto del Ministro delle finanze del 20 agosto 1992 (assolvimento dell'imposta di bollo relativa alla domanda ed alla CQC);
- una fotografia recente del volto del conducente a capo scoperto e su sfondo bianco.

4. Conversione della carta di qualificazione del conducente

E' possibile convertire la CQC, in corso di validità, rilasciata in altri Stati comunitari.

La richiesta di conversione dovrà essere presentata ad un Ufficio Motorizzazione civile su modello TT746C, allegando:

- un'attestazione di versamento, su conto corrente n. 9001, della tariffa di cui al punto 2 della tabella 3 della legge 1 dicembre 1986, n. 870;
- un'attestazione di versamento, su conto corrente n. 4028, della tariffa di cui ai punti 3 e 4 del decreto del Ministro delle finanze del 20 agosto 1992 (assolvimento dell'imposta di bollo relativa alla domanda ed alla CQC);
- una fotografia recente del volto del conducente a capo scoperto e su sfondo bianco.

La CQC convertita non deve essere restituita allo Stato rilasciante.

5. Termini di applicazione

L'art. 8 del decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti terrestri 7 febbraio 2007 (relativo al rilascio della CQC) stabilisce che:

- per quel che concerne il trasporto persone, l'obbligo di condurre veicoli con la CQC decorre dal 10 settembre 2008;
- per quel che concerne il trasporto di cose, l'obbligo di condurre veicoli con la CQC decorre dal 10 settembre 2009.

I conducenti che hanno conseguito la patente di guida della categoria C o CE, ovvero il certificato di abilitazione professionale di tipo KD dal 5 aprile 2007, non potranno ottenere, per documentazione, la CQC, ma dovranno seguire il corso e sostenere il relativo esame.

Dal 10 settembre 2008 non saranno più rilasciati (né per conseguimento né per duplicato) i certificati di abilitazione professionale di tipo KD. Parimenti, a decorrere dal 10 settembre 2009 non saranno più rilasciati i certificati di abilitazione professionale di tipo KC. I conducenti che conseguono la patente di guida della categoria C o CE, ovvero il certificato di abilitazione professionale di tipo KD a partire dal 5 aprile 2007, potranno pur senza aver conseguito la CQC, condurre veicoli adibiti al trasporto di persone, fino al 9 settembre 2008, ovvero adibiti al trasporto di merci fino al 9 settembre 2009.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Ing. Sergio DONDOLINI

UNA PROPOSTA DI CLASSIFICAZIONE RIFIUTI PERICOLOSI ⁶

Nel corso della riunione congiunta fra le varie autorità responsabili del trasporto di merci pericolose su strada in Europa, che si è tenuta presso Ginevra nel settembre 2006, è stato presentato un documento di resoconto delle riunioni del gruppo di lavoro sul trasporto di rifiuti pericolosi.

Pur **non** essendo stata adottata alcuna decisione definitiva, la riunione congiunta ha invitato il gruppo di lavoro a proseguire la discussione: la prossima riunione del gruppo di lavoro avrà luogo all'inizio del 2007.

L'approccio generale seguito è quello di prevedere una classificazione per default secondo lo schema di seguito illustrato

Va comunque notato che questo schema NON si applica alle materie:

esplosive (classe 1)

esplosivi desensibilizzati della classe 3 e della classe 4.1

autoreattive della classe 4.1

piroforiche della classe 4.2

perossidi organici (classe 5.2)

infettanti (classe 6.2)

radioattive (classe 7)

In assenza di informazioni i rifiuti (solidi) pericolosi verrebbero dunque classificati come:

UN 3134 SOLIDO IDROREATTIVO TOSSICO, N.A.S. gruppo di imballaggio I

dal momento che questa classificazione è considerata la più conservativa.

Qualora si possa escludere la presenza di materie tossiche i rifiuti potrebbero essere classificati come:

UN 3131 SOLIDO IDROREATTIVO, CORROSIVO, N.A.S. gruppo di imballaggio I

e, proseguendo, escludendo la presenza di corrosivi:

UN 2813 SOLIDO IDRORETTIVO, N.A.S. gruppo di imballaggio I

ed escludendo la idroreattività:

UN 3087 SOLIDO COMBURENTE, TOSSICO, N.A.S. gruppo di imballaggio I

e, seguendo la stessa logica, si passa successivamente ai numeri ONU:

3085

1479

2928

3290

3124

2930

2811

3288

3095

2921

3261

3260

3263

3262

1759

3088

3190

1325

3178

⁶ Da mercipericolose.it

La logica è dunque quello di escludere man mano la presenza di sostanze caratterizzate da un elevato livello di pericolosità.

Qualche esempio ?

Rifiuti contenenti:	UN	Giustificazione
fosfuro di calcio	3134	si tratta di un rifiuto contenente materie della classe 4.3 e tossiche
sostanze per clorare le piscine (ipoclorito di calcio)	1479	si tratta di un rifiuto che NON contiene materie idroreattive, né tossiche, né corrosive
sostanze per la pulizia dell'argento (cianuri)	3288	si tratta di un rifiuto che NON contiene materie idroreattive, né comburenti, né corrosive, né autoriscaldanti, né infiammabili, ma contiene materie tossiche
solfato di piombo	3260	si tratta di un rifiuto che NON contiene materie idroreattive, né comburenti, né tossiche, ma solo corrosive
sostanze per la pulizia di vestiario (oli e grassi)	3088	si tratta di un rifiuto che NON contiene materie idroreattive, né comburenti, né corrosive, né autoriscaldanti, né tossiche, né corrosive, ma solo autoriscaldanti